

Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana



Numero 2

Roma, 1 marzo 1973

X ASSEMBLEA GENERALE DELLA C.E.I.	Pag. 18
IL CATECHISMO DEI BAMBINI	» 21
REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE PRESBITERALE ITALIANA	» 22
CRITERI GENERALI PER LA COSTITUZIONE DI UFFICI DIPENDENTI DALLA C.E.I.	» 25
LA CARITAS ITALIANA	» 27
FONDO INTEGRAZIONE PENSIONE PER I VESCOVI	» 30
NORME PER LA TUTELA E LA CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO-ARTISTICO DELLA CHIESA IN ITALIA	» 32
LA SCUOLA MATERNA IN ITALIA	» 39

**NOTIZIARIO DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA
a cura della Segreteria Generale**

NUMERO 2

1 MARZO 1973

In questo numero del « Notiziario » sono raccolti alcuni documenti e alcune note esaminati dal Consiglio Permanente della C.E.I. nella sessione del 7-9 febbraio 1973. Essi vengono portati a conoscenza dei Membri della Conferenza, sia perché possano prendere atto delle conclusioni alle quali è pervenuto il Consiglio, sia perché abbiano sottomano i documenti che devono essere ulteriormente approfonditi.

Se questo servizio sarà gradito, si spera di poter fare altrettanto dopo ogni sessione del Consiglio medesimo.

Le Conferenze regionali sono invitate a far pervenire alla Segreteria Generale della C.E.I., nel più breve tempo possibile, le loro osservazioni sui documenti che vengono qui elencati:

— *Fondo Integrazione Pensione per i Vescovi: Regolamento (cfr. pag. 30).*

— *Norme per la tutela e la conservazione del patrimonio storico-artistico della Chiesa in Italia (cfr. pag. 32).*

Per facilitare il lavoro della Segreteria si prega di voler riassumere le osservazioni in un documento collegiale che il Presidente delle singole Conferenze regionali provvederà ad inoltrare.

X Assemblea Generale della C.E.I.

Data e sede

La data, già fissata per l'Assemblea, è dal pomeriggio dell'11 giugno 1973 alle ore 12 del 16 giugno.

In considerazione di alcune difficoltà tecnico-organizzative, che si sono riscontrate nella sede tradizionale della Domus Mariae, l'Assemblea sarà tenuta nell'Aula Sinodale. Le Superiori Autorità si sono mostrate pienamente e lietamente disponibili alla concessione dell'Aula, insieme con tutte le annesse attrezzature tecniche.

Tale sede offrirà notevoli vantaggi:

- a) per la dignità, la riservatezza, il silenzio e l'isolamento dell'ambiente;
- b) per la facilità dell'accesso;
- c) per la decorosa ordinata sistemazione e possibilità di lavoro dei singoli membri dell'Assemblea, con posto precedentemente assegnato;
- d) per la perfetta attrezzatura tecnico-audiovisiva.

Vi sono anche talune difficoltà (numero dei posti, sufficiente, ma limitato; mancanza di un vicino alloggio) che saranno, tuttavia, risolte.

Partecipanti

Oltre ai Membri della C.E.I., partecipanti di diritto all'Assemblea, vi prenderanno parte, a norma di Statuto, un certo numero di « invitati »; « Alle Assemblee plenarie — dice infatti lo Statuto all'art. 19 — possono essere invitati presbiteri, religiosi e laici, in casi determinati e con voto consultivo ».

Il tema pastorale della prossima Assemblea suggerisce la più larga applicazione consentita della possibilità offerta dallo Statuto, sempre compatibilmente con il carattere specifico dell'Assemblea e con la concreta disponibilità di posti.

E' stato deciso, pertanto, di invitare le seguenti « categorie » per una adeguata rappresentanza delle varie componenti ecclesiali:

- 1 rappresentante del Consilium Conferentiarum Episcoporum Europae;
- 1 rappresentante della Conferenza Episcopale Francese;
- 1 rappresentante della Conferenza Episcopale Spagnola;

- 1 rappresentante della Conferenza Episcopale Polacca;
- 1 rappresentante della Conferenza Episcopale Jugoslava;
- 19 presbiteri (delegati regionali per l'inchiesta socio-religiosa);
- 18 laici designati dalle Conferenze regionali (1 per ciascuna Regione ecclesiastica);
- 5 laici della Consulta Nazionale dell'Apostolato dei Laici, designati dalla Commissione per il Laicato;
- 6 membri (religiosi e religiose) del Comitato misto Vescovi-Religiosi;
- 5 religiosi membri della Giunta centrale CISM;
- 6 religiosi Presidenti delle Commissioni CISM;
- 5 religiose membri della Presidenza USMI;
- 7 componenti il Gruppo di lavoro incaricato di preparare la bozza di documento;
- 3 responsabili dell'inchiesta socio-religiosa;
- Altri esperti teologi, pastoralisti, liturgisti, designati dalle Commissioni episcopali.

Bozza di Lavoro

Parallelamente alla ricerca socio-religiosa, si sta preparando da un apposito Gruppo di lavoro, sotto la responsabilità della Commissione per la Dottrina della Fede, la Liturgia, l'Educazione Cattolica, il Clero, il Laicato, una bozza di documento, che servirà da base di discussione e di studio per l'Assemblea.

Il Documento sarà inviato tempestivamente (fine di aprile) alle Conferenze Episcopali Regionali per uno studio preparatorio, insieme con note ed *excursus* teologico-pastorali che saranno richiesti ad alcune facoltà o centri di ricerca teologica.

Relazioni

Saranno tenute due relazioni fondamentali: una generale (Evangelizzazione e Sacramenti), l'altra più specificamente pastorale e circoscritta (l'Evangelizzazione e i Sacramenti della Iniziazione Cristiana). Per l'una e l'altra relazione il Consiglio Permanente ha dato incarico alla Presidenza di scegliere i Vescovi relatori.

Saranno fatte anche due comunicazioni: a) sulla ricerca socio-religiosa; b) sulla ricerca teologico-pastorale. Queste verranno affidate ai responsabili dei rispettivi gruppi di lavoro.

Le relazioni e le comunicazioni saranno distribuite nei giorni dell'Assemblea, in modo da consentire una riunione plenaria ogni mattina, seguita dai gruppi di studio.

I relatori, insieme con i rispettivi gruppi di esperti, avranno l'incarico della elaborazione del Documento conclusivo.

Celebrazioni liturgiche

La Giunta per il Regolamento ha approntato un primo progetto per le celebrazioni liturgiche della Assemblea.

La Commissione per la Liturgia è incaricata di esaminarlo ed approvarlo; la stessa Commissione, tramite l'Ufficio Liturgico, ne curerà l'esecuzione.

Ufficio Informazioni

Per attuare quanto già deliberato circa le informazioni da dare ai giornalisti, la Presidenza ha l'incarico di designare almeno quattro Vescovi che siano autorizzati a tenere rapporti con la stampa e altri i strumenti di comunicazione sociale.

Sessione riservata ai soli Vescovi

E' prevista una sessione riservata ai soli Vescovi, per la trattazione di argomenti riservati e per adempienze Statutarie (v.g. elezione della Commissione per la Famiglia).

Il Catechismo dei bambini

Su richiesta della Commissione Episcopale per la Dottrina della Fede e la Catechesi il Consiglio Permanente della C.E.I. ha autorizzato la pubblicazione del catechismo dei bambini (fino ai 6 anni circa) per la consultazione e la sperimentazione, secondo i criteri approvati dalla IX Assemblea Generale (cfr. « Atti », pag. 135-136).

In merito alla delibera si fa presente quanto segue:

1. La Commissione Episcopale ha seguito attentamente le varie fasi di compilazione di questo catechismo, lo ha ripetutamente esaminato con la collaborazione di teologi, pedagogisti, psicologi e pastoralisti, lo ha giudicato adatto per la prima stampa, in vista della consultazione e sperimentazione (previa un'ultima rilettura).

2. Pur non trattandosi della stampa definitiva, la Commissione avverte che occorre fare una pubblicazione di un certo impegno (per impaginazione, immagini, colori...), così da renderla sufficientemente comprensibile ai destinatari.

La pubblicazione porterà la firma della Commissione Episcopale, che ne curerà una opportuna prefazione e suggerirà i criteri e le tecniche per una ordinata sperimentazione.

3. Dopo un anno circa dalla pubblicazione e sentito il parere dei Vescovi, dei loro Uffici Catechistici, degli altri organismi competenti e di esperti, si procederà alla stesura definitiva, da sottoporre all'Episcopato per l'approvazione.

4. La Commissione ritiene opportuna e urgente la pubblicazione dell'attuale stesura, in considerazione della vivissima attesa esistente nel paese e della necessità di prevenire iniziative per certi versi inquietanti o incontrollate. Il testo può essere considerato, inoltre, come un ottimo strumento pastorale per la realizzazione del programma proposto dalla C.E.I. sul tema: « Evangelizzazione e sacramenti - iniziazione cristiana ».

5. La Commissione ritiene che il testo stampato possa essere distribuito ai Vescovi in occasione della prossima Assemblea Generale. Sarà dunque a disposizione per le prossime vacanze (periodo solitamente dedicato alla impostazione dei piani pastorali) e per il successivo anno pastorale.

6. Il Presidente della Commissione è a disposizione per ogni altro chiarimento.

Regolamento della Commissione Presbiterale Italiana

Nella sessione del 7-9.2.1973, il Consiglio Permanente della C.E.I., visto il risultato positivo della votazione per corrispondenza circa la stesura datata 11-X-1972 e viste le modifiche introdotte nella nuova redazione, approva il regolamento della C.P.I. ad experimentum e per un triennio e stabilisce che venga trasmesso alle Conferenze regionali.

Nel corso del triennio le Conferenze medesime faranno pervenire le osservazioni ritenute più opportune.

Premessa

Il Concilio Ecumenico Vaticano II ha messo in rilievo che « per ragione dell'Ordine e del ministero, tutti i sacerdoti, sia diocesani che religiosi, sono associati al corpo episcopale e, secondo la loro vocazione e grazia, servono al bene di tutta la Chiesa » (L. G., 28).

Essi infatti « assieme ai vescovi partecipano dello stesso ed unico sacerdozio e ministero di Cristo, in modo tale che la stessa unità di consacrazione e di missione esige la comunione gerarchica dei presbiteri con l'ordine dei vescovi » e pertanto i vescovi « grazie al dono dello Spirito Santo che è concesso ai presbiteri nella sacra ordinazione, hanno in essi dei necessari collaboratori e consiglieri nel magistero e nella funzione di istruire, santificare e governare il Popolo di Dio » (P. O., 7).

Questa associazione dei presbiteri al corpo episcopale si realizza organicamente attraverso la loro unione gerarchica al proprio vescovo. Il Concilio, però, esorta vivamente i presbiteri a tener desta la loro coscienza anche sull'apertura universale del ministero. Essendo inseriti « nella vastissima e universale missione di salvezza » della Chiesa e quindi partecipi di ogni loro ministero « alla stessa ampiezza universale della missione affidata da Cristo agli apostoli », « ad essi incombe la sollecitudine di tutte le Chiese » (cfr. P. O., 10).

Il 3° Sinodo dei Vescovi, dopo aver trattato dei Consigli Presbiterali Diocesani e dello spirito che deve animarli, richiama l'aspetto sopra-diocesano del ministero presbiterale, affermando che « bisogna trovare nuove forme di comunione gerarchica tra i Vescovi e i presbiteri, attraverso cui raggiungere una più ampia possibilità di mutuo contatto tra le Chiese locali » e « cercare i modi di collaborazione dei presbiteri con i vescovi negli organi e nelle iniziative sopradiocesane » (Docum. su *Il sacerdozio ministeriale* II-II, 1).

Sulla scorta di queste indicazioni, ed in esecuzione della delibera della sua VII Assemblea (9/14 settembre 1970) la C.E.I. COSTITUISCE LA COMMISSIONE PRESBITERALE ITALIANA (C.P.I.) perché collabori con la Conferenza Episcopale, e secondo le norme di cui qui appresso.

Lasciando alle singole Conferenze Episcopali Regionali il compito di costituire e regolare le rispettive Commissioni Presbiterali Regionali, la C.E.I., approva *ad experimentum* per un triennio il seguente Regolamento per la Commissione Presbiterale Italiana.

Regolamento

1. La Commissione Presbiterale Italiana (C.P.I.) ha lo scopo di offrire all'Episcopato la collaborazione dei Presbiteri Italiani nell'attuazione dei fini della C.E.I. ai sensi dell'art. 2 lett. a) della Statuto della medesima.

Tale collaborazione consiste:

- a) nella ricerca, individuazione e approfondimento dei vari problemi pastorali di carattere nazionale e — in particolare — di quelli che riguardano il clero;
- b) nello studio delle soluzioni possibili;
- c) nella formulazione dei progetti operativi;
- d) nell'attuazione delle soluzioni che verranno adottate dall'Episcopato.

2. Gli argomenti di studio saranno indicati dalla C.E.I. o almeno da un terzo dei membri della C.P.I.

3. La C.P.I. ha voce consultiva. Le sue conclusioni saranno presentate alla C.E.I., che deciderà in merito.

4. La C.P.I. è costituita dai membri eletti dalle Commissioni Presbiterali Regionali, in numero di due presbiteri del clero diocesano per ogni Regione Conciliare. A questi si aggiungono cinque religiosi designati dalla Conferenza Italiana Superiori Maggiori (C.I.S.M.).

5. I membri della C.P.I. durano in carica tre anni e sono rieleggibili soltanto per un secondo triennio.

6. I membri della C.P.I. che, senza giustificato motivo, per tre volte consecutive non partecipano alle sessioni, saranno dal Direttivo della Commissione dichiarati decaduti. Al decaduto subentrerà un nuovo membro eletto dalla Commissione Regionale cui appartiene il membro decaduto. Se si tratta di un religioso, il nuovo membro sarà designato dalla CISM.

7. Organo dirigente della C.P.I. è il Direttivo, costituito:

- a) dal Presidente, che è il Vescovo Presidente della Commissione Episcopale per il Clero;
- b) da tre membri eletti dalla C.P.I., uno per ogni zona geografica d'Italia (Nord-Centro, Sud). Tra questi membri il Presidente nominerà uno all'ufficio di Segretario.

8. Il Direttivo ha il compito di:

- a) preparare l'ordine del giorno delle adunanze;
- b) scegliere gli eventuali relatori su determinati argomenti;
- c) curare il coordinamento dei lavori;
- d) mantenere i rapporti con gli altri organismi sul piano nazionale e internazionale.

9. Il Segretario notifica le convocazioni del Direttivo e della Commissione, cura la redazione dei verbali, la conservazione dell'archivio, le eventuali comunicazioni, ed i comunicati alla stampa autorizzati dalla Segreteria della C.E.I.

10. I membri della C.P.I. hanno anche il compito di accogliere rilievi, suggerimenti e proposte presentate ad essi dalle proprie Commissioni Regionali, e di riferire e illustrare alle stesse Commissioni le deliberazioni e le direttive della C.E.I.

11. La C.P.I. si riunisce:

- a) in seduta ordinaria tre volte all'anno, preferibilmente prima delle Assemblee della C.E.I. allo scopo di una ordinata e tempestiva collaborazione con l'Episcopato;
- b) in seduta straordinaria ogni volta che, a giudizio del Direttivo, sia ritenuto opportuno, oppure ne faccia richiesta il Presidente o un terzo di membri della C.P.I.

12. Il Direttivo si riunisce normalmente per preparare le riunioni plenarie della C.P.I. e ogni volta che il Presidente lo richieda.

13. Normalmente il luogo delle adunanze sarà in Roma presso la sede della C.E.I.

14. A norma dell'art. 19 dello Statuto della C.E.I. i membri della C.P.I. quando la Presidenza della C.E.I. lo ritenga opportuno, possono essere invitati a partecipare alle Assemblee della C.E.I. in qualità di consultori.

15. In seno alla C.P.I. viene costituito un Comitato Amministrativo cui è demandato il compito di studiare e risolvere il problema economico relativo al funzionamento della stessa C.P.I.

16. Il presente Regolamento è approvato «ad experimentum» per un triennio.

17. La C.P.I. ha il suo recapito presso il Vescovo Presidente pro-tempore.

Criteria generali per la costituzione di Uffici dipendenti dalla C.E.I.

1. Per svolgere e coordinare le varie attività pastorali proprie della C.E.I., si impone la necessità di costituire o mantenere alcuni uffici, pienamente dipendenti dalla C.E.I. stessa, proporzionatamente alle sue possibilità amministrative e con chiaro riferimento istituzionale ai suoi organi esecutivi.

Spetta al Consiglio Permanente « approvare su proposta della Presidenza, sentito dalla medesima il Consiglio di Amministrazione, il piano organizzativo degli Uffici della Conferenza e la utilizzazione di enti ed uffici pastorali o di apostolato già esistenti » (Statuto, art. 25/1).

2. Pertanto, prima di costituire gli Uffici pastorali, pienamente dipendenti dalla C.E.I., è necessario esaminare le linee essenziali che configurano la struttura organica e amministrativa di tali Uffici.

Convorrà, in un secondo tempo, studiare attentamente le strutture e il funzionamento di altri Uffici o organismi pastorali, già esistenti, per meglio determinare i loro rapporti operativi ed amministrativi con la C.E.I. (Presidenza, Commissioni, Consiglio Amministrativo).

La Presidenza, tramite la Segreteria Generale svolge la sua attività avvalendosi, come è detto all'art. 38 dello Statuto, dell'opera di vari Uffici.

Il Segretario Generale « dirige gli Uffici della Segreteria » (art. 40/b dello Statuto).

Pertanto gli Uffici sono organi esecutivi della Segreteria Generale e dipendenti dalla medesima, sia quelli a livello pastorale, sia quelli a livello burocratico (« Cancelleria »).

4. Gli Uffici di carattere pastorale: a) saranno in contatto con le Commissioni episcopali e presteranno alle Commissioni quei servizi che saranno richiesti; b) manterranno anche i contatti con i vari enti ed organismi che operano nel settore proprio di ciascuno; c) sono a servizio degli eventuali uffici corrispondenti regionali e diocesani.

5. In base alle disponibilità logistiche e finanziarie la C.E.I. mantiene o costituisce i seguenti Uffici.

- Ufficio Catechistico Nazionale;
- Ufficio Liturgico Nazionale;
- Ufficio Nazionale per la Pastorale Scolastica;

- Ufficio Nazionale delle Comunicazioni Sociali;
- Ufficio di Segreteria.

6. Gli Uffici pastorali svolgono la loro attività con la collaborazione di una Consulta nazionale secondo norme specifiche adatte alla natura dei singoli Uffici.

7. Gli Uffici per la loro natura non hanno statuti propri, ma regolamenti di lavoro: eventuali statuti già approvati saranno opportunamente trasformati in regolamenti.

8. In base a questi criteri, il Consiglio Permanente della C.E.I. dà alla Presidenza l'incarico di individuare (con la raccomandazione di cauto sviluppo) le soluzioni per la costituzione di tre nuovi Uffici Nazionali, e precisamente: Ufficio Liturgico, Ufficio per la Pastorale Scolastica, Ufficio delle Comunicazioni Sociali.

Il Consiglio Permanente ha discusso lungamente sulla situazione della Caritas Italiana e ha dato mandato alla Segreteria di informare tutti gli Ordinari dei precisi orientamenti emersi.

1. La Caritas Italiana è un organismo dell'Episcopato, come tale strettamente collegato colla C.E.I. Secondo la chiara indicazione del Santo Padre, la Caritas Italiana è « l'unico strumento ufficialmente riconosciuto a disposizione dell'Episcopato italiano per promuovere, coordinare e potenziare le attività assistenziali nell'ambito della comunità ecclesiale italiana » (28 settembre 1972).

2. Per logica conseguenza questo modello organizzativo viene proposto a tutte le diocesi, anche se la Caritas diocesana non va configurata come una sezione territoriale della Caritas Italiana ma come espressione originale di ogni Chiesa particolare. In vista di una armonizzazione della iniziativa locale cogli obiettivi della Caritas Italiana, viene allegato in appendice una bozza indicativa di Statuto della Caritas diocesana.

3. Un'attenzione particolare viene richiesta dove esistono beni gestiti attualmente dall'ODA e dove opera la Commissione per l'assistenza sociale.

Nel caso di una diocesi con molte esigenze e possibilità anche di personale si può prevedere che tanto l'Ente di gestione (ODA o altro) come la Commissione per l'assistenza, mantengano la loro autonomia e siano raccordati alla Caritas diocesana attraverso la cooptazione dei responsabili nel suo Consiglio. Gli obiettivi generali di promozione e di coordinamento vanno ovviamente riservati solo alla Caritas, restano alla Commissione e all'Ente di gestione quanto di tipico loro compete.

Nel caso di una diocesi a scarse possibilità, lo schema migliore sembra quello della Caritas diocesana in cui vengono unificati tutti i settori, mantenendo però alla gestione e alla Commissione per l'assistenza la caratterizzazione di servizi distinti.

4. Poiché diventa sempre più importante una presenza a livello regionale attraverso organismi rappresentativi, bisogna puntare decisamente su federazioni regionali coll'appoggio dell'UNEBA che già si è resa benemerita nel campo della tutela e della promozione dell'assistenza. La Caritas Italiana e le Caritas diocesane dovrebbero favorire questi incontri e curare soprattutto la preparazione del personale.

5. Per assolvere ai suoi impegni statutarî la Caritas Italiana e le Caritas diocesane hanno bisogno di un fondo di dotazione per interventi di emergenza normali. Solo in casi straordinari infatti, e col consenso della C.E.I., è prevedibile una sottoscrizione nazionale. Il Consiglio Permanente ha incaricato la Segreteria di predisporre un piano

di riorganizzazione delle varie « giornate » annuali da sottoporre all'Assemblea plenaria. Per la Caritas è prevedibile una « campagna » annuale durante la Quaresima, il cui ricavato servirà tanto alle iniziative locali che nazionali e internazionali.

6. Tra i fini istituzionali della Caritastaliana c'è l'attuazione e l'aiuto ai Paesi in via di sviluppo o « Terzo mondo ». Questo consente di chiarire che alle Pontificie Opere Missionarie restano propri gli interventi nei settori più direttamente di evangelizzazione. Alla Caritas Italiana e alle Caritas diocesane dovrebbe invece far capo tutta l'azione in favore dello sviluppo sociale, con possibilità anche di coordinare altri gruppi che operano per il « Terzo mondo » nell'ambito delle comunità ecclesiali.

Bozza di Statuto della Caritas diocesana

Art. 1 - La Caritas diocesana è l'organismo istituito dal Vescovo per favorire l'attuazione del precetto evangelico della carità nella comunità diocesana e nelle singole comunità minori, specie parrocchiali, in forme consone ai tempi e ai bisogni per uno sviluppo integrale dell'uomo, con particolare attenzione alle persone che si trovano in condizioni di bisogno.

La Caritas diocesana è l'unico strumento ufficiale per la promozione e il coordinamento delle attività caritative e assistenziali nella Chiesa locale.

Art. 2 - In particolare la Caritas diocesana persegue questi scopi:

a) sensibilizzare la Chiesa locale, nelle sue espressioni, e i singoli cristiani al senso della carità verso le persone in situazione di bisogno e al dovere di promuovere attività caritative e assistenziali;

b) coordinare le iniziative caritative e assistenziali sul piano diocesano e parrocchiale;

c) studiare i bisogni presenti nelle comunità diocesane e parrocchiali per cooperare ad un programma pastorale unitario;

d) favorire iniziative di promozione umana e sociale;

e) curare la formazione del personale, sia professionale che volontario, che si dedica alle opere assistenziali e caritative;

f) organizzare interventi di emergenza in caso di pubbliche calamità;

g) contribuire allo sviluppo umano e sociale dei Paesi del terzo mondo con aiuti economici e con prestazioni di servizio, specialmente con formule continuative e con iniziative stabili.

Art. 3 - La Caritas diocesana, subordinatamente agli indirizzi e ai programmi pastorali della Chiesa locale, opera in armonia con gli indirizzi generali della Caritas, e in una comune prospettiva dei problemi.

Art. 4 - Organi della Caritas sono:

- il Consiglio;
- il Presidente;
- la Consulta.

Art. 5 - La Caritas diocesana è retta da un Consiglio di ... Membri, di cui nominati dal Vescovo e.... proposti dal Consiglio Presbiterale e... proposti dal Consiglio Pastorale. I membri del Consiglio dovrebbero essere scelti fra sacerdoti, religiosi e laici che abbiano particolare competenza o esperienza nei campi di attività della Caritas.

Art. 6 - Il Consiglio:

a) coadiuva il Presidente nell'assolvimento dei compiti previsti dal presente Statuto;

b) redige i programmi di attività e il bilancio che sottopone annualmente all'approvazione del Vescovo;

c) collabora all'attuazione dei programmi formulati, attraverso un'articolata distribuzione di compiti, secondo i vari settori di attività.

Art. 7 - Il Presidente:

- a) rappresenta legalmente la Caritas diocesana;
- b) convoca e presiede le riunioni del Consiglio e della Consulta;
- c) promuove e coordina tutta l'attività.

Art. 8 - Il Presidente o il suo delegato fa parte d'ufficio del Consiglio presbiterale e di quello pastorale.

Art. 9 - Il Consiglio è affiancato da una Consulta, costituita da tutte le istituzioni caritative e assistenziali della diocesi, che ha lo scopo di collaborare al loro coordinamento, alla formazione, all'aggiornamento del personale assistenziale e al perfezionamento e all'aggiornamento delle istituzioni.

La Consulta è convocata e presieduta dal Presidente della Caritas diocesana.

Art. 10 - La Caritas diocesana non gestisce, normalmente, opere assistenziali permanenti, ma, quando necessario, ne promuove l'istituzione, lasciandone la gestione ad apposite strutture diocesane con propria responsabilità amministrativa in seno alla Caritas stessa (*oppure*: collegate con essa attraverso il Consiglio).

Art. 11 - Nell'ambito della diocesi opera la Commissione diocesana per l'assistenza sociale, come organo di vigilanza e di controllo delle istituzioni assistenziali, comunque dipendenti dall'autorità ecclesiastica, secondo il proprio Statuto.

Il collegamento con la Caritas diocesana è assicurato dalla presenza reciproca di rappresentanti nella Commissione e nel Consiglio della Caritas diocesana.

(*Oppure*: pur operando per esigenze di funzionalità e di semplicità all'interno della Caritas, la Commissione per l'assistenza sociale rappresenta un servizio caratteristico e distinto).

Art. 12 - La Caritas parrocchiale è costituita da una Commissione per la Carità, espressa dal Consiglio pastorale; essa è l'organo pastorale per attuare nella comunità parrocchiale le finalità della Caritas diocesana.

Art. 13 - La Caritas diocesana mantiene rapporti con tutte le strutture civili preposte ad attività assistenziali, in atteggiamento di collaborazione e di servizio.

Art. 14 - La Caritas diocesana trae i mezzi economici per il raggiungimento dei fini statuari:

- a) dalle offerte raccolte nelle forme che risulteranno più opportune;
- b) dalle raccolte straordinarie in occasione di pubbliche calamità;
- c) da eventuali donazioni ed oblazioni di enti e persone.

Con tali mezzi sarà costituito un fondo, sul piano diocesano e parrocchiale, per l'aiuto reciproco e gli interventi di emergenza, all'interno e all'esterno della Chiesa locale, sulla base del principio di sussidiarietà.

Sarà reso conto pubblicamente del denaro ricevuto e del suo impiego.

Art. 15 - Tutte le cariche hanno la durata di un triennio e possono essere riconfermate.

Art. 16 - L'estinzione della Caritas diocesana potrà essere deliberata dall'Ordinario, il quale disporrà anche per la devoluzione del patrimonio ad altre attività assistenziali diocesane.

Art. 17 - Con la erezione canonica della Caritas diocesana, viene abrogata l'Opera Diocesana di Assistenza.

Per la gestione di sue eventuali attività sarà costituita una apposita struttura di gestione, distinta dalla Caritas diocesana e ad essa collegata attraverso la presenza di rappresentanti dell'una e dell'altra nei rispettivi Consigli.

(*Oppure*: Con la erezione canonica della Caritas diocesana, l'Opera Diocesana di Assistenza diventa un settore della Caritas e conserva la gestione autonoma delle attività assistenziali).

Fondo integrazione pensione per i Vescovi

Il Consiglio Permanente ha esaminato e approvato in via di massima il regolamento. Le Conferenze regionali sono ora invitate a far pervenire tempestivamente — per il tramite dei rispettivi Presidenti — le loro osservazioni alla Segreteria Generale. Dopo di che si procederà alla stesura definitiva che verrà sottoposta all'approvazione nella prossima Assemblea Generale della C.E.I.

Il Consiglio di Amministrazione presenterà il piano finanziario alla medesima Assemblea.

Regolamento

Il Motu proprio *Ecclesiae Sanctae* ha affidato alle Conferenze Episcopali il compito di determinare, con un regolamento generale, il modo di provvedere al conveniente e degno sostentamento del Vescovo che rinuncia all'ufficio (I, 11).

In linea di principio, a norma del M. P. citato, spetta all'ultima diocesi nella quale il Vescovo ha esercitato il suo ufficio, di provvedere al conveniente e degno sostentamento del medesimo.

Data, però, la particolare situazione delle diocesi italiane per cui la maggioranza delle medesime, a motivo della scarsità delle proprie risorse economiche non può provvedere o vi può solo in parte, al sostentamento del Vescovo dimissionario, si è ravvisata la necessità di istituire un « Fondo integrazione pensione ».

Il « Fondo » si articola sulle seguenti linee generali:

1. E' costituito presso la Conferenza Episcopale Italiana un « Fondo Integrazione Pensione Vescovi ».

2. Al « Fondo Integrazione Pensione Vescovi » saranno iscritti tutti i Vescovi a qualunque titolo membri della Conferenza Episcopale Italiana.

3. Sono soggetti beneficiari della integrazione pensione del « Fondo » tutti i Vescovi membri della Conferenza Episcopale Italiana che rinunciano all'Ufficio.

4. Il « Fondo » ha lo scopo di assicurare ad ogni Vescovo che rinuncia all'Ufficio, una integrazione della pensione che globalmente, con un eventuale contributo da parte della diocesi a cui ha rinunciato, raggiunga il minimo necessario per il proprio sostentamento.

5. L'importo mensile ritenuto necessario per il conveniente ed onesto sostentamento del Vescovo che rinuncia all'Ufficio verrà stabilito annulamente su proposta del Consiglio Permanente della C.E.I. e con l'approvazione dell'Assemblea Generale.

6. Le fonti di entrata del « Fondo » sono costituite dal contributo personale dei singoli Vescovi membri della Conferenza, e da erogazioni a diverso titolo di persone ed Enti.

7. L'importo della quota a carico dei Vescovi iscritti al « Fondo » sarà proposto annulamente dal Consiglio Permanente all'approvazione dell'Assemblea Generale e dovrà essere corrisposta entro il primo trimestre di ogni anno.

8. Il « Fondo » sarà gestito dal Consiglio di Amministrazione della C.E.I. al quale viene anche demandato il compito di entrare in contatto con il Vescovo che rinuncia all'Ufficio, per conoscere le sue necessità, e con la diocesi interessata per stabilire se e in quale misura può contribuire al « Fondo ».

9. Il Consiglio di Amministrazione della C.E.I., nella sua qualità di gestore del « Fondo », potrà intervenire con sussidi straordinari quando le condizioni di salute del Vescovo in pensione siano tali da richiedere cure ed assistenza particolari.

10. I Vescovi che ne hanno la possibilità saranno invitati a contribuire in misura più larga al « Fondo », ed eventualmente anche con elargizioni straordinarie.

11. Sarà compito del Consiglio di Amministrazione promuovere ogni azione necessaria al reperimento di mezzi finanziari da fonti diverse da quelle ordinarie.

12. Ogni anno, in occasione dell'Assemblea Generale della C.E.I., il Consiglio di Amministrazione presenterà all'Assemblea stessa una dettagliata relazione sull'andamento della gestione e sulle previsioni tecnico-finanziarie del « Fondo ».

N.B. Tutti i Vescovi, a qualunque titolo membri della C.E.I., sono pregati di inviare alla Segreteria Generale entro il 30 aprile p.v. il loro personale contributo al « Fondo », che per il corrente anno è fissato in L. 130.000.

I Vescovi che ne avessero la possibilità sono invitati a contribuire in misura più larga.

Norme per la tutela e la conservazione del patrimonio storico-artistico della Chiesa in Italia

Il Consiglio Permanente ha disposto che il seguente Documento venisse inviato ai Membri della C.E.I. per la discussione in sede di Conferenze regionali.

Le osservazioni dovranno essere comunicate alla Segreteria Generale, tramite il Presidente delle medesime Conferenze.

Premessa

1. La Pontificia Commissione Centrale per l'Arte Sacra in Italia, in ossequio al Documento della Sacra Congregazione per il Clero, in data 11 aprile 1971, sulla tutela e la conservazione del patrimonio storico-artistico della Chiesa, esaminate le relazioni sull'argomento delle Diocesi italiane, ha elaborato, su invito della C.E.I. queste Norme, in conformità ai lavori svolti a Pisa nel XIII Convegno Nazionale di arte sacra (25-28 settembre 1972).

2. Nel documento conciliare sulla Liturgia, l'arte sacra è considerata, per la sua dignità (Cap. VII), al vertice dell'arte religiosa, al servizio del culto: essa ha relazione con l'infinita bellezza divina e ha come fine di contribuire con le opere — segni e simboli delle realtà soprannaturali — ad indirizzare le menti a Dio. La storia dell'arte sacra, in ogni tempo, testimonia la teologia della fede, il rapporto tra vita e religione, l'adesione dell'umano al divino, sempre con riferimento a Dio, mediante il Cristo vivente nella Chiesa.

3. Per i valori storici e teologici delle opere d'arte i Pastori d'anime hanno l'obbligo della tutela e della conservazione di un patrimonio di tanta importanza. Considerando l'aggravarsi di episodi e fatti relativi alle indebite alienazioni, ai furti, alla dispersione delle opere, ad alcuni incongrui interventi negli edifici sacri, con queste Norme per le Diocesi italiane si richiamano le disposizioni in vigore, si suggeriscono le vie d'attuazione e si stabilisce un programma di azione.

Aspetti giuridici del problema

4. Consapevole, per ragioni oggettive, che i problemi della responsabilità della tutela esigono la collaborazione di tutti gli organismi ecclesiastici e statali preposti al settore delle arti, l'Autorità ecclesiastica intende promuovere una maggiore intesa con

gli organi civili di tutela. Pur nell'autonomia e distinzione tra l'ordine giuridico statale e quello della Chiesa, esistono punti di contatto e differenze tra la normativa canonica e quella civile.

5. Nella diversità, invero, dell'orientamento delle rispettive finalità — per lo Stato la tutela ha una dimensione umana e storica, per la Chiesa essa ha invece di mira, in via primaria, la *salus animarum* — le due legislazioni tendono alla conservazione di ogni bene culturale. Nell'accogliere, sul termine di « tutela », il significato di protezione e di controllo, sia sul piano legislativo che su quello operativo, ne consegue che il campo dell'arte sacra non può essere oggetto di una disciplina giuridica unilaterale.

6. Trattandosi di *res mixta*, le due legislazioni della Chiesa e dello Stato, nell'urgenza della loro riforma, dovranno convergere nei principi con apposite intese e con la mutua collaborazione, non senza tenere opportunamente presente le organizzazioni internazionali che operano allo scopo. E' indispensabile, nel frattempo, la rigorosa osservanza della legislazione vigente sia ecclesiastica che civile.

Inventario e catalogo

7. Per qualsiasi provvedimento, a favore dei beni di interesse storico e artistico, è necessaria non una semplice ricognizione patrimoniale e di responsabilità nei confronti della legge di tutela, ma una conoscenza globale dello stesso patrimonio artistico, sotto l'aspetto storico, tecnico e conservativo. Di qui l'obbligo di un inventario e di un catalogo, due momenti strettamente complementari nelle rispettive specifiche metodologie, per quanto concerne la tutela. L'Amministrazione delle Antichità e Belle Arti, cui competono le attività di catalogo, è pronta a mettere a disposizione il suo contributo di scienza e di organizzazione per istituire, presso le Diocesi, dove mancassero, gli archivi inventariali dei beni storico-artistici, esistenti nelle rispettive circoscrizioni. Per questo preciso scopo saranno opportune le intese con le competenti Sovrintendenze, affinché copie delle schede di catalogo, già redatte in passato e aggiornate, e di quelle in corso di redazione, siano fatte avere, oltre che ai rettori di chiese, anche alle Curie diocesane. Queste schede recheranno, assieme alla sottoscrizione della Sovrintendenza, anche quella della Curia Vescovile, nella persona designata dall'Ordinario Diocesano, e dei singoli rettori di chiese (esplicitamente prescritta dalle vigenti leggi, in particolare dal R. D. 14 giugno 1923 N. 1889). Di esse sarà poi cura delle Diocesi stesse fare ulteriore copia da inviare alla Biblioteca Apostolica Vaticana.

8. Occorre, peraltro, nelle iniziative congiunte, identità di metodo di lavoro, fin dalle fasi di raccolta delle documentazioni fotografiche: si fa intanto obbligo, come già d'intesa con gli Ordinari Diocesani, di facilitare ogni iniziativa dello Stato rivolta alle ricognizioni fotografiche delle opere. Occorre altresì identità di procedura nello svolgimento delle operazioni di schedatura: le Autorità ecclesiastiche prenderanno, pertan-

to, accordi con le Sovrintendenze perché l'inventario e la catalogazione, con i conseguenti vincoli di legge, siano realizzati sulla base di direttive precise e da persone di riconosciuta competenza, onde si giunga con la massima sollecitudine possibile alla redazione di schede relative a tutti i monumenti, opere e cimeli d'interesse storico e artistico.

Manutenzione e custodia

9. Ai fini dei necessari interventi sia di carattere ordinario che straordinario per riparazioni, ripuliture, rifacimento e restauri, l'Autorità religiosa, dopo avere effettuato gli adempimenti richiesti dalle norme canoniche e dopo aver sentito, ove necessario, la Commissione diocesana di arte sacra, si rivolga alle competenti Sovrintendenze, a seconda dei beni d'arte su cui operare (legge 22 maggio 1939 N. 323), in base alle norme contenute nel Capo II — disposizioni per la conservazione, integrità e sicurezza delle cose — della legge di tutela (1 giugno 1939 N. 1089, in particolare artt. 11, 13, 18). In caso d'urgenza, l'Amministrazione ecclesiastica potrà effettuare interventi indifferibili ai sensi dell'art. 19 della citata legge 1089. Allo scopo di prevenire in tempo il deterioramento degli edifici di culto, nonché ai fini degli interventi da effettuare con le modalità anzidette, una visita di controllo annuale dell'edificio, eseguita con tecnici competenti e d'intesa con le Sovrintendenze, gioverà, nel caso di lesioni, a una corretta diagnosi delle cause dei dissesti statici e a una adeguata progettazione della terapia di consolidamento; la stessa diligenza va usata nel caso dell'umidità nei muri o di sinistri accidentali, nonché nella previsione di nuovi impianti, come quello di riscaldamento.

10. Alle spese che richiede un edificio di culto, è necessario rendere partecipi anche i fedeli della comunità parrocchiale (ed è raccomandabile, in proposito, l'istituzione di una piccola fabbriceria, sull'esempio di quella delle cattedrali, con voto consultivo), in ragione delle complesse responsabilità dell'accorta amministrazione e del reperimento dei fondi; sarà utile, inoltre, non trascurare eventuali convenzioni o fondazioni in proposito, né le possibilità d'intervento dell'Autorità civile. Le Diocesi sono parimenti interessate all'azione dello Stato — intensificato dalla Direzione Generale delle Antichità e Belle Arti, dagli organi di polizia, dal Comando carabinieri con specializzazione tecnica, istituito allo scopo — per la tutela preventiva, repressiva e di recupero delle opere d'arte, a seguito dei furti, delle alienazioni e dei traffici illeciti. Ad ogni presa di possesso di una parrocchia o rettoria di una chiesa è necessario che si provveda, sotto la specifica vigilanza dell'Ordinario o di un suo delegato, alla formale consegna con documento scritto degli edifici e degli oggetti adeguatamente inventariati, esistenti nella chiesa e sue pertinenze, pur quando gli oggetti stessi, caduti fuori uso siano abbandonati in magazzini o soffitte. Si informeranno le Sovrintendenze dell'avvenuta consegna al nuovo titolare. Per le chiese che conservano opere esposte al culto, ma facilmente asportabili, od oggetti preziosi nelle sacrestie, è urgente che — ol-

tre al personale di vigilanza e ai normali dispositivi — siano adottati quei mezzi di protezione che la moderna tecnica offre (dai rimedi per l'intervento immediato alle installazioni e apparecchiature antifurto).

11. Particolare attenzione si dovrà avere per la conservazione e la sicurezza dei manoscritti, autografi, carteggi, documenti notevoli, incunaboli, nonché libri, stampe e incisioni aventi carattere di rarità e di pregio, conservati nelle biblioteche e archivi ecclesiastici, compresi quelli musicali (cfr. art. 1 della legge 1° giugno 1939 N. 1089).

I musei diocesani

12. Le opere d'arte devono restare, in quanto possibile, nei luoghi di culto per conservare alle chiese, agli oratori, ai monasteri e conventi l'aspetto significativo della fisionomia originaria che le vollero destinare agli esercizi di pietà. Gli oggetti preziosi, in particolare i doni votivi, non possono essere alienati senza l'autorizzazione della Santa Sede. In caso che le predette opere d'arte e la suppellettile non abbiano più funzione di culto, o sia gravemente rischioso lasciarle *in loco*, è opportuno istituire appositi musei diocesani o interdiocesani, oppure musei d'arte sacra, corrispondenti a determinate aree storiche o religiose, ed incrementare lo sviluppo dei musei delle cattedrali e degli enti religiosi. Ove nelle zone interessate non sussistano detti musei, ovvero quelli esistenti non presentino adeguate condizioni per la conservazione, la valorizzazione e la sicurezza antifurto, le opere potranno essere affidate anche ai musei statali, mediante contratti di deposito temporaneo, rinnovabile ogni 19 anni, o anche a più breve scadenza. Qualsiasi trasferimento dovrà essere autorizzato dal Ministero della P. I., tramite la competente Sovrintendenza ai sensi dell'art. 11 della legge 1° giugno 1939 N. 1089.

13. Il museo diocesano — sono allo studio le leggi in merito — non è un deposito di sculture, quadri, documenti, ma alla funzione primaria di raccolta unisce quella della conoscenza, della valorizzazione e della divulgazione della storia della pietà e della storia ecclesiastica, spesso di una intera regione. Al museo diocesano è bene associare alcune attività pratiche e di studio per renderlo vivente, come centro di eventuali mostre e di rinnovata vita degli oggetti di culto, legame prezioso di tradizione e di storia. Si cerchino di superare, con incontri e mutue intese, le divergenze esistenti tra competenze e circoscrizioni diverse, aggravate dal fatto che non sempre coincidono, territorialmente e giuridicamente, la Diocesi, la Sovrintendenza e la Regione. E' necessario che la sistemazione museografica e il suo funzionamento rispecchino i caratteri propri di un ambiente idealmente associato alla chiesa d'origine. Si veda, infine, con favore, per tali sistemazioni l'uso delle chiese e degli oratori non più aperti al culto.

Riforma liturgica e nuovi adattamenti

14. E' necessaria una sistematica revisione delle chiese, in rapporto alle esigenze liturgiche, secondo le direttive del Vaticano II con l'autorizzazione dell'Autorità ecclesiastica, tenendo presenti le disposizioni del capo II della legge del 1° giugno 1939, N. 1089. Nell'adattamento dei presbiteri alle nuove disposizioni della liturgia, gli Ordinari diocesani provvedano a prendere in esame, di volta in volta, gli argomenti degli esperti, prima di procedere alle innovazioni, perché sia evitato il criterio unilaterale della sola arte o della sola liturgia.

15. Il rapporto tra l'antico e il nuovo formi oggetto di studio, nel rispetto delle specifiche competenze, per ottenere le migliori funzionalità liturgico-pastorali e la loro rispondenza alle esigenze dell'arte. Le proposte operative dovranno tener conto della organicità architettonica della chiesa. Comunque, per le modifiche e gli adattamenti è prescritto il voto della Commissione della Sacra Liturgia, dell'Arte Sacra e, occorrendo, della Musica Sacra. Per i casi di maggiore rilievo, si raccomanda di informare preventivamente la Pont. Commissione, alla quale sarà inviata, a lavori ultimati, la documentazione delle modifiche apportate. La collaborazione tra il liturgista, lo storico dell'arte, l'architetto, il pittore, lo scultore, l'artigiano sono una garanzia per una soluzione qualificata. L'altare, in ogni adattamento, deve conservare il carattere di centro ideale, a cui converge l'attenzione dell'intera assemblea. Alla Custodia eucaristica sia rivolto il massimo impegno, con una cappella degna e facilmente accessibile, o con una opportuna sistemazione del tabernacolo nel presbiterio. Analoghi criteri pastorali, di studio e di coscienza critica dovranno essere seguiti nella sistemazione dell'ambone, delle sedi e del fonte battesimale. Per l'eventuale alienazione di suppellettili sacre d'interesse artistico o storico non più utilizzabili per il culto, in seguito alla riforma liturgica, si seguano sia le disposizioni del Canone 1530 del *Codex Juris Canonici*, sia quelle degli artt. 24 e 26 della legge 1° giugno 1939, N. 1089.

Restauro degli edifici sacri

16. Per gli interventi nei sacri edifici si abbiano presenti oltre alle disposizioni canoniche, quelle della legge di tutela 1° giugno 1939, N. 1089, nonché la normativa elaborata dal Consiglio Superiore delle Antichità e Belle Arti, denominata « Carta del Restauro 1972 ». Le trasformazioni e gli adattamenti fanno parte del monumento stesso e del suo complesso. Tra le operazioni proibite la Carta elenca: i completamente in stile, anche se documentati, le rimozioni o demolizioni di parti successivamente aggiunte o il loro ricollocamento in altro settore; tra le operazioni consentite annovera l'aggiunta di parti accessorie in funzione statica, purché di minima estensione, la pulitura dei quadri senza che sia tolta la patina, l'anastilosi.

17. Gli Ordinari diocesani, i parroci, i religiosi, i rettori delle chiese è opportuno che inviino alle Sovrintendenze, in tempo utile per la redazione dei programmi, le segnalazioni per gli interventi restaurativi e di tutela. I restauri di beni sia immobili che mobili (sculture, dipinti, ecc.) — nei casi in cui i restauri medesimi siano eseguiti a cura degli enti proprietari a norma delle vigenti disposizioni di tutela — dovranno essere condotti secondo le direttive delle competenti Sovrintendenze, con la massima prudenza e sorveglianza dei lavori durante l'esecuzione. Le opere e i lavori che devono essere programmati ed eseguiti, sia che l'onere riguardi lo Stato, sia che esso faccia carico ai proprietari, comportano l'elaborazione di un progetto preceduto da uno studio sul monumento, integrato da ricerche bibliografiche, iconografiche, archivistiche, e corredato da rilievo grafico, da fotografie da verifiche di stabilità. L'Autorità ecclesiastica, per ogni migliore istruzione in merito, prenda contatto con la locale Sovrintendenza e con la Pontificia Commissione.

18. Circa le nuove destinazioni e i nuovi usi degli edifici di culto abbandonati di riconosciuta importanza storica ed artistica, occorre, in somiglianza al vincolo di destinazione d'uso nell'urbanistica moderna, esigere che la loro sistemazione — comunque da studiarsi con le competenti Sovrintendenze e da effettuarsi in base alle vigenti norme di tutela (cfr. in particolare l'art. 11, II comma della citata legge N. 1089) — corrisponda al titolo della dignità originaria (ad esempio per musei diocesani, centri culturali, biblioteche, aule di musica sacra).

La commissione diocesana

19. Occorre qualificare, per titoli di studio ed esperienze, le persone che fanno parte della Commissione di Liturgia e di Arte Sacra e dare particolare rilievo e ascolto al loro voto consultivo, ma è necessario che ne facciano parte, oltre il Direttore della sezione di Liturgia pastorale, un pittore, uno scultore, un architetto, uno storico dell'arte antica, uno storico dell'arte medioevale e moderna anche i rappresentanti di Istituti, di Accademie, di associazioni culturali e artistiche e delle Sovrintendenze. Si realizza così quel contributo che la Chiesa chiede ai laici, quali componenti della comunità ecclesiale, mediatori responsabili tra la gerarchia, la comunità dei fedeli e la società civile.

20. Le richieste di autorizzazione rivolte dai rappresentanti degli Enti ecclesiastici (ai sensi della Legge 1° giugno 1939, N. 1089), dovranno essere corredate dal parere favorevole della Commissione diocesana, e trasmesse dalla Curia Vescovile. E' altresì necessario, anche per le intese di collaborazione tra l'Autorità ecclesiastica e quella civile, che ogni progetto di lavoro trasmesso, per legge, alla Sovrintendenza, sia munito del nulla osta dell'Ordinario, motivato dalla Commissione diocesana, per le necessarie garanzie di obiettività e di competenza.

21. Il Vaticano II distingue la Commissione di Sacra Liturgia dalle altre Commissioni di Musica Sacra e di Arte Sacra, raccomandando la collaborazione vicendevole e prescrivendo, in casi particolari, una Commissione unica. Per l'Arte Sacra in Italia svolge la sua attività, sul piano nazionale, la Pontificia Commissione, fondata da Pio XI nel 1924; per ogni Diocesi è più utile la formazione di una Commissione unica, con sezioni separate ed autonome per la Sacra Liturgia, per l'Arte Sacra e per la Musica Sacra, rette da un Presidente unico, affiancato da un Segretario generale. Le tre sezioni, con a capo un Direttore, agiranno a sezioni riunite, in adunanza plenaria, quando l'Ordinario diocesano lo ritenga opportuno per le ragioni del culto sacro o l'importanza del problema allo studio. Le Diocesi, prive di adeguato personale, potranno riunirsi ad altre Diocesi, con interessi culturali ed artistici omogenei, per la costituzione di una Commissione interdiocesana, composta possibilmente dalle Diocesi che sono nello stesso territorio, dipendenti da una sola Sovrintendenza. Si confida che un coordinamento di lavoro delle Commissioni per una disciplina unitaria dia al clero responsabile l'esatta coscienza della sua missione, a contatto dei valori umani e cristiani dell'arte.

Mostre ed esposizioni

22. Per quanto concerne i prestiti di opere d'arte per mostre ed esposizioni nazionali ed estere, si tengano presenti le norme di cui alla legge 2 aprile 1950, N. 328, nonché quelle della legge di tutela 1° giugno 1939, N. 1089, con particolare riferimento alle disposizioni sulla esportazione di beni d'arte, per ciò che concerne le mostre all'estero. Le relative domande devono pervenire alla Pontificia Commissione tramite la Direzione Generale delle Antichità e Belle Arti. L'elenco delle opere richieste, quando si tratta di esposizioni all'estero, viene presentato da parte della Pontificia Commissione alla Segreteria di Stato, per il preventivo suo assenso; quando invece, la mostra si svolge in Italia, a carattere nazionale, il nulla osta sarà concesso dalla Pontificia Commissione. In caso di mostre strettamente locali o regionali, i permessi sono dati direttamente dagli Ordinari diocesani. La garanzia per la restituzione delle opere date in prestito dovrà essere fornita, per le mostre estere e per quelle a carattere nazionale, dal Ministero della P.I. Per quelle locali o regionali, essa sarà data dalla competente Sovrintendenza. Le opere concesse in prestito devono essere convenientemente assicurate dall'organizzazione della mostra, prima che ne avvenga la consegna e fino al momento della restituzione al luogo d'origine.

La scuola materna in Italia

Il Consiglio Permanente, dopo aver discusso l'argomento, ha così deliberato: «1) Pubblicare il documento esaminato sul Notiziario della C.E.I.; 2) La Presidenza è delegata ad affidare all'Ufficio Nazionale per la Pastorale Scolastica il compito di costituire un organismo rappresentativo nazionale delle scuole e istituzioni dipendenti dall'autorità ecclesiastica; 3) La stessa Presidenza dovrà raccomandare che le scuole materne dipendenti dall'autorità ecclesiastica non chiedano o accettino di trasformarsi in scuole statali ».

Il documento che viene pubblicato, raccoglie alcune linee indicative per un impegno pastorale nella scuola materna oggi; esso è frutto del lavoro di un gruppo di esperti che opera in zone particolarmente esposte, viene presentato per favorire una riflessione più meditata e un conseguente impegno da parte di tutte le comunità ecclesiali italiane.

La Chiesa, comunità dei figli di Dio in cammino sul sentiero della salvezza, attua nel tempo il mandato di Gesù « salvando » l'uomo dagli angusti limiti del naturalismo, col promuovere « l'accrescimento totale ed integrale », dilatandone la dimensione naturale (fisica, affettiva, intellettuale).

Essa vede e promuove, nell'uomo, un'altra dimensione: quella di figlio di Dio, con esigenze spirituali soprannaturali che trascendono i limiti del tempo e dello spazio.

In questa azione salvifica la Chiesa — sul comando di Gesù « andate e insegnate » — identifica nel mandato di « evangelizzare » un primato che vale in tutti i tempi.

Questo primato è un'esigenza, oggi, impellente ed assillante, quale antidoto alle « manifestazioni di naturalismo e secolarismo che esaltano la validità dei valori umani, ma ripudiano la trascendenza, sconfinando nell'agnosticismo e nell'ateismo, per sollecitazioni talvolta culturali, talvolta edonistiche ».

I. - FAMIGLIA, EDUCAZIONE ED EVANGELIZZAZIONE

La famiglia, « cellula vitale » del Corpo Mistico di Cristo, è l'elemento propulsore primario della « evangelizzazione ».

Ad essa compete il diritto, ed incombe il dovere, di ordinare liberamente la propria vita e di determinare la educazione da impartire ai figli, secondo la propria

persuasione religiosa; protagonista e responsabile primaria e naturale della educazione, è insostituibile ed insurrogabile.

I genitori sono i primi « maestri », e la famiglia la prima « scuola » di formazione personale e sociale dei figli.

A nessun titolo pertanto può essere contestato alla famiglia cristiana il naturale diritto di creare, attorno ai figli, quella atmosfera vivificata dall'amore e dalla pietà verso Dio e verso gli uomini, mutuata dal Vangelo.

E quando essa, riconoscendosi i limiti che le sono congeniti o che cause contingenti le impongono, chiede alla società un aiuto « sussidiario », questo le deve essere prestato nel rispetto delle scelte e della libertà di coscienza, per integrarne l'opera, in spirito di collaborazione.

Diritto dei figli alla educazione

Il risvolto di questo primario ed inalienabile ruolo della famiglia, è il diritto dei figli a ricevere nell'ambiente naturale in cui sono venuti alla luce, quanto è essenziale all'armonica ed integrale maturazione della loro personalità, fin dal primo momento della loro esistenza.

Di nessuno dei beni che costituiscono patrimonio della famiglia che li ha generati, possono essere defraudati. E nessuna delle connaturate esigenze della persona umana può essere delusa o frustrata.

Limiti della famiglia, come maestra di vita

Non si può tuttavia sottacere che, anche nel caso ottimale di famiglie che intendono dedicare ogni miglior impegno ed attenzione all'assolvimento della loro naturale missione educativa, il contesto sociale in cui oggi sono inserite, le rende spesso carenti nei confronti della esigenza di integrale maturazione della personalità dei figli, della tutela dei loro diritti e della formazione alla libertà.

I genitori spesso sono impreparati — se pure senza loro colpa — al « mestiere » di educatori; spesso, sotto la torsione del bisogno o per esigenze professionali, sono costretti a rapporti non continuativi, frammentari, coi figli.

Il bambino (come rilevano gli « Orientamenti dell'attività educativa per le scuole Materne » emanati con D.P.R. n. 647 del 10 settembre 1969) è spesso costretto a vivere senza calore di intimità, in condizioni che postulano l'esistenza e la diffusione di « strumenti sociali » che integrino l'opera educativa della famiglia.

Senza dire che la naturale esuberanza ricettiva della personalità infantile reclama il superamento dei limiti domestici, e l'inserimento in un contesto sociale e di comunicazione più ampio.

II. - SCUOLA MATERNA E FAMIGLIA

La scuola materna trae la sua ragion d'essere da queste cause di natura sociale limitanti il potere educativo della famiglia, oltre che dalla naturale propensione del bambino alla socialità e alla comunicazione.

Il suo carattere « sussidiario, integrativo », la colloca nella categoria dei mezzi che la società offre ai genitori perché possano adeguatamente portare a compimento l'opera che, nel fatto generativo, ha avuto il suo preludio. E' bene noto infatti che la maternità e paternità responsabile non si risolve nel dare alla luce, ma nel portare a maturazione i figli, fino alla pienezza della loro autonomia.

Compiti della scuola materna

Il compito primario ed irrinunciabile della scuola materna, è quello di offrire al bambino un ambiente socialmente aperto e composito che consenta il confronto e l'osmosi coi coetanei, la comunicazione coi medesimi in tutte le naturali forme espressive, col sussidio di strutture e di persone che abbiano una specifica preparazione e vocazione, così da sapere orientare le libere espressioni e stimolare a nuovi interessi, nel rispetto dell'autonomia individuale.

Deve pertanto soddisfare alla naturale esigenza di maturazione religiosa, affettiva, morale, sociale, intellettuale, fisica, favorendo — nella sostanziale uguaglianza dei mezzi a disposizione di tutti — la crescita del senso della comunità fraterna.

Essa deve offrire al bambino il calore della comprensione, l'effettiva naturalezza dell'ambiente, la vasta trama dei rapporti umani soffusi di spontaneo affetto, costituenti la « camera di decompressione » che gli consente di liberarsi dall'influenza talvolta negativa dell'ambiente familiare-domestico o di quartiere, causa di latenti frustrazioni che esplodono, in modo spesso conturbante, in età più avanzata.

Per quanto concerne l'educazione religiosa, sancirne la irrinunciabilità è prendere atto della naturale, tipica ed universale propensione umana all'esperienza religiosa.

Questa dovrà concretarsi in una intelligente e delicata azione dell'educatrice, tendente ad offrire al bambino i fondamenti per una concezione spirituale, serena ed unitaria del mondo e della vita e favorire l'affinamento del suo senso morale e dei valori, radicando in lui il senso di Dio Padre Creatore mediante l'osservazione della armonia della natura e della presenza di innumerevoli forme di vita; presentando Gesù fanciullo e uomo nelle vicende terrene, per avviare il bambino all'intuizione della Sua divinità e radicare in lui sentimenti di autentica socialità, nel rispetto e nell'amore per il prossimo: prodromo e fondamento della pace fra gli uomini.

Protagonisti attivi della scuola materna

Se « polo d'interesse principale » della scuola materna è il bambino, protagonista attiva principale ha da essere la famiglia. Intendendo per famiglia il padre e la

madre, con eguali diritti e doveri, e gli altri componenti, in virtù del legame affettivo e di sangue che li unisce facendone una comunità.

L'educatrice — religiosa o laica — è per definizione la « collaboratrice ed integratrice » dell'opera della famiglia. Assolve al suo compito solo quando ha capito la famiglia come ambiente naturale da cui il bambino mutua stimoli che promuovono il sereno e graduale svolgersi della sua maturazione, o dal quale subisce « condizionamenti » coercitivi e mortificanti il normale sviluppo della sua personalità.

L'educatrice non può ignorare, nè può negligere la provenienza e la zona di residenza della famiglia; le condizioni di lavoro ed il livello culturale del padre e della madre; la natura e la qualità dell'abitazione; la situazione affettiva in cui il bambino vive; i criteri educativi della famiglia e l'interferenza di altre persone ed enti.

La quotidiana, se pur breve, conversazione educatrice-mamma, può spostarsi dai temi scontati del comportamento del bambino, a quelli più pieno di contenuto quali la corresponsabilità nella gestione della scuola, la conoscenza dei problemi attinenti l'educazione, la continuità della « linea educativa » scuola-famiglia.

L'assemblea dei genitori e di quanti come loro sono, a qualsiasi titolo, interessati all'infanzia o alla scuola come « fatto sociale », offre l'occasione ideale per sviluppare l'ampia tematica dell'amore fondamento del Matrimonio indissolubile, la maternità e paternità responsabile, l'educazione dei figli visti, quali realmente sono, nella loro dimensione di figli di Dio.

In questa sede i rapporti personali, non solo diventano facili, ma sono una realtà quotidiana; la reciproca conoscenza è profonda perché il genitore è naturalmente sbloccato ed aperto alla confidenza, in forza del comune interesse al bambino; la solidarietà è effettiva perché nessun genitore si rifiuta all'idea di migliorare gli strumenti di servizio alla formazione e all'assistenza di suo figlio; l'amore è facilitato dalla riconoscenza e dall'apprezzamento per il quotidiano sacrificio dell'educatrice.

III. - PASTORALE E SCUOLA MATERNA

Partendo dal presupposto che le famiglie interessate alla scuola materna abbiano fondato la loro unione sul Matrimonio sacramento, appare evidente come la collaborazione scuola-famiglia venga ad avere una importanza pastorale di enorme portata.

Non solo perché la scuola materna si offre come ideale « piattaforma » per la evangelizzazione della famiglia, ma anche perché offre alla comunità — primi fra tutti i giovani che responsabilmente pensano alla famiglia del loro domani — l'occasione per un inserimento attivo nel contesto sociale.

Il lavoro comune — che per necessità deve essere « armonico » — svolto dal personale religioso e laico, favorisce quella osmosi fra persone di diversa estrazione sociale ed educativa, che si risolve in una dilatazione della loro esperienza e della loro personalità.

Le paratie che spesso impediscono la comunicazione fra persone appartenenti a categorie sociali diverse, possono trovare, in una realistica pastorale incentrata sul comune interesse per l'infanzia e la famiglia, il più efficace antidoto dissolvente.

a) Legislazione civile

E' sintomatica e consolante la concordanza dei Documenti Conciliari, dei più illuminati pedagogisti sociologi e psicologi moderni e della legislazione vigente in Italia, nel proclamare la « centralità » del bambino nel contesto sociale e nell'enunciare e definire i caratteri, la funzione e i contenuti della Scuola Materna.

Gli « Orientamenti della attività educativa nelle scuole materne » (D.P.R. n. 647 del 10.9.1969), ribadendo quanto già codificato nella legge 584 dell'11.6.1958 sugli « orientamenti didattici », danno risalto all'importanza che ha il bambino nella società odierna, sviluppando il concetto di « triangolarità » le cui componenti sono: il bambino, la scuola, la famiglia e collocano l'educazione religiosa al primo posto fra le attività educative proprie della scuola materna.

Lo Stato, con la legge n. 444 del 18.3.1968, istituiva la scuola materna statale, prevedendone l'insediamento specialmente là « ove si accertino maggiori condizioni obiettive di bisogno ».

b) La scuola materna e la Chiesa

La dottrina della Chiesa sull'educazione e l'assistenza dell'infanzia, come sul ruolo della famiglia, è diffusa in una serie innumere di documenti, che hanno come punto di riferimento la Sacra Scrittura.

Sul piano delle realizzazioni, ciò che la società civile ha attuato in data recente, di fatto era campo di fertile azione da parte della Chiesa — laici, sacerdoti, religiose — da tempi ormai remoti. Le scuole materne fiorite nel seno della Chiesa, anche se all'origine — come espresso dal termine « asilo » — avevano un prevalente carattere assistenziale e di custodia, espletavano, e continuano ad espletare, una illuminata opera di educazione e di servizio alla comunità.

In questo settore, come in ogni altro campo di attività educativa, sociale, assistenziale, caritativa, la Chiesa ha operato sempre come « corpo comunitario », fruendo non di benefici di legge, ma della collaborazione e dell'aiuto dell'intera comunità ecclesiale.

Non c'è paese che non sia stato teatro di un convergente e comunitario impegnato sacrificio di tutte le componenti sociali — laici, religiosi, sacerdoti — per costruire e sostenere opere di assistenza, di carità, di educazione: prime fra tutte le scuole materne.

La modificazione della società, indotta dal mutare degli eventi, delle abitudini, della mentalità, ha messo in crisi molte di queste istituzioni: fra cui le scuole materne.

Crisi che talvolta è stata determinata dal mancato impegno di aggiornamento e dall'arroccamento in posizioni mentali ed istituzionali sorpassate; ma più spesso determinata dal disimpegno, da parte degli organi civili responsabili, nei confronti di istituzioni che — se pur promosse da persone o enti non pubblici — svolgono una attività pubblica e socialmente benefica.

c) Situazione « conflittuale »

Non si può infine non rilevare, come in questi ultimi tempi, specialmente in alcune Regioni d'Italia, le scuole materne — come altre istituzioni promosse dai cattolici — siano oggetto di una premeditata azione pressoria asfissiante, di ispirazione e matrice ideologica.

Questa azione, muovendo dal presupposto pretestuoso della « gestione sociale » della scuola materna, in cui la educazione religiosa non ha spazio « data la dimensione psicologica del bambino, difficilmente disposta ad una visione critica » (disegno di legge del gruppo senatoriale comunista n. 931 del 7 novembre 1969) sostiene ispira e promuove una « comunità scolastica alternativa, non più agente e vestale fedele dei valori politico-sociali e culturali oggi dominanti, ma reale produttrice di una nuova cultura, decisamente antagonista a quella classista e separata (dei ricchi e dei poveri, dei dotati e dei meno dotati) che circola autoritariamente nelle odierne istituzioni educative. Il che comporta . . . un atteggiamento di aperta lotta » (da « Orientamenti di lavoro della Scuola Comunale dell'infanzia », Comune di Bologna, Assessorato alla Pubblica Istruzione, anno 1971-72, sezione Arti Grafiche dell'Istituto Aldini-Valeriani).

Questo animo « conflittuale » nei confronti delle istituzioni cattoliche che operano nei più sperduti e miserabili paesi depressi, come nelle grandi città, aperte, a tutti senza discriminazione, aventi come struttura portante il sacrificio del personale religioso e laico e l'apporto economico della popolazione che fruisce di quei servizi, si traduce, sul piano della realtà in:

1) eliminazione di ogni contributo da parte delle Amministrazioni locali alle scuole materne « non comunali », quasi che i cittadini che fruiscono di un « servizio pubblico e sociale » promosso da enti non pubblici, fossero di seconda categoria;

2) insediamento di nuove scuole materne comunali in contrapposizione e in concorrenza a scuole già esistenti, regolarmente autorizzate e non carenti;

3) disdetta delle convenzioni in atto fra Comuni e Istituti religiosi, al cui personale era affidata la gestione o la direzione di scuole materne comunali o comunque soggette al controllo del Comune;

4) profusione di mezzi per « sostenere » e finanziare le scuole materne comunali;

5) articolazione della « gestione sociale » della scuola che prevede: *a)* il collettivo che programma le attività educative; *b)* l'assemblea di sezione; *c)* l'assemblea di plesso, di cui fanno parte anche i rappresentanti dei sindacati; *d)* l'assemblea di quartiere, presente l'intera popolazione del quartiere.

d) Debolezza economica

Una delle cause che inducono le scuole materne non statali « non dipendenti da Enti autarchici territoriali » ad operare in condizione di inferiorità, è l'inadeguatezza del contributo per la gestione erogato dallo Stato, tramite il Ministero della Pubblica Istruzione.

E' pur vero che la legge 444 ha disposto l'aumento dell'entità del contributo; ma la sua consistenza resta sempre un concorso irrilevante, la cui entità media è inferiore al dieci per cento della spesa che gli Enti pubblici prevedono per la gestione di una sezione di scuola materna statale o comunale.

e) Processo di « rinnovamento »

La denuncia di queste « condizioni di inferiorità », vuole essere non un grido di allarme, ma la rilevazione obbiettiva di una reale situazione che si propone alla serena valutazione di quanti hanno responsabilità nel settore.

Per amore di verità e di obbiettività, si deve denunciare anche l'atomismo, la mancanza di coordinamento, la non omogeneità delle scuole materne facienti capo ai cattolici.

Sorte come espressione e col concorso delle comunità locali, hanno continuato ad esistere come cellule isolate, distinte e separate, non coagulate in un corpo unico.

Pertanto, come si ritiene legittima l'attesa che i competenti organi civili provvedano all'adozione di normative e provvedimenti che stabiliscano una parità di trattamento per tutti i bambini di età prescolare, quale che sia la scuola che frequentano, così si ritiene urgente ed indilazionabile il processo di rinnovamento qualitativo ed associativo di tutte le scuole materne non statali, gestite da persone ed Enti facienti capo alla Chiesa.

IV. - LINEE INDICATIVE DI LAVORO

a) Gestione comunitaria

Ogni scuola materna si apra alla partecipazione dei laici, costituendo forme « associative locali » — regolate da Statuti omogenei per tutte le province — che rispondano al criterio di « triangolarità »: bambino-educatori-famiglia. A nessun membro della comunità deve essere preclusa la possibilità di inserimento attivo nella scuola, salvo definire con chiarezza le competenze proprie di ciascuno.

I fini e i contenuti educativi saranno desunti dagli « Orientamenti per l'attività educativa » espressi dalle leggi vigenti.

La « caratterizzazione » della scuola, sarà perciò mutuata non dalla sua « denominazione », ma dal pubblico servizio sociale che svolge ad integrazione dell'opera educativa della famiglia, in sintonia con le leggi dello Stato e dalla testimonianza

cristiana degli educatori, il cui animo sarà aperto a tutti e spalancato a chi più ha bisogno di una testimonianza evangelica di carità.

b) Associazione provinciale

Le scuole materne insediate nello stesso territorio provinciale, tenuto conto della rappresentatività diocesana, dovranno opportunamente associarsi, con diritto ad essere rappresentate nell'Associazione Provinciale dal Presidente delle singole scuole locali.

L'Associazione Provinciale sarà quindi un Ente avente carattere rappresentativo che, nel rispetto dell'autonomia statutaria ed amministrativa delle scuole materne associate, espleta un servizio che, indicativamente, può essere configurato come segue:

A — procura agli Enti associati assistenza morale, giuridica, didattica, al fine di favorire il loro miglioramento funzionale ed educativo;

B — cura l'adeguamento di ogni scuola materna ai requisiti e alle condizioni previste dalla legge;

C — coordina l'attività delle scuole aderenti all'Associazione;

D — promuove la costituzione di scuole materne;

E — rappresenta gli associati nei rapporti con le autorità competenti, ne coordina le istanze e ne evidenzia il contributo nel campo dell'educazione ai bambini di età prescolare e dell'assistenza alle famiglie;

F — favorisce la qualificazione e la formazione permanente degli educatori e dei loro collaboratori;

G — promuove lo studio dei problemi pedagogici, sociali, assistenziali ed amministrativi connessi alla scuola.

Sarà compito dell'Assistente o Consulente ecclesiastico, come esperto in materia di educazione religiosa, vigilare perché l'attività educativa risponda agli orientamenti sanciti dalle leggi oggi vigenti, nel rispetto della libertà di coscienza dei bambini e delle famiglie, quale che sia la loro confessione religiosa.

Sarà compito dell'Ufficio Diocesano Scuole Materne dare impulso e guidare questo processo associativo.

c) Federazione regionale

L'opportunità di un « raccordo interprovinciale » a livello regionale, è dettato non solo dalla omogeneità dei problemi propri delle scuole aventi sede nella stessa Regione, ma anche dalle caratteristiche politico-amministrative proprie di ogni Regione.

Un organo rappresentativo regionale, composto dai rappresentanti designati dalle Associazioni Provinciali e da eventuali altre Istituzioni affini aventi analoghi scopi, sarà il migliore e più efficace interlocutore fra gli Enti che rappresenta e le autorità regionali: particolarmente per ciò che riguarda la tutela dei diritti delle scuole materne e l'attività assistenziale che svolgono.

d) Unione nazionale

Se pure gradualmente, è auspicabile, ed in tale direzione ci si deve orientare, che si costituisca un organo nazionale rappresentativo di tutte le Associazioni Provinciali e di tutti gli Enti ed Organizzazioni già esistenti ed operanti che svolgono attività connesse o attinenti la scuola materna. Ci si riferisce specificamente alle Istituzioni che già gestiscono o rappresentano scuole materne dislocate nel territorio nazionale e a quelle che rappresentano, assistono e promuovono la qualificazione professionale delle educatrici religiose e laiche.

Sarà compito della Conferenza Episcopale, per quanto concerne le scuole ed Istituzioni che fanno capo all'autorità ecclesiastica, stabilire la fisionomia di detto Organo rappresentativo nazionale, sia per ciò che riguarda la sua composizione come per i compiti di servizio che dovrà espletare, nella sua « implicita » funzione di unico interlocutore ufficiale con le autorità centrali civili e religiose.

Temporaneamente, in attesa e al fine di creare le condizioni ottimali per la costituzione di una unione nazionale espressione di base, sarà compito della Conferenza Episcopale nominare un « organo o persona » cui demandare l'incarico di promuovere, orientare e coordinare il processo associativo e la funzione rappresentativa di tutte le scuole materne, accreditandolo nelle debite forme, perché ne sia riconosciuto il mandato temporaneo a tutti i livelli.

e) Congregazioni religiose

La dedizione e lo spirito di sacrificio delle religiose votate al servizio della infanzia nella scuola materna, è conseguenza di una libera scelta vocazionale. Ciò non significa che possano essere disattesi i legittimi diritti derivanti dalla loro prestazione.

Esse sanno che proprio là dove più difficile, contrastata e misconosciuta è la loro opera, il Signore le chiama a restare e operare; ma anche questo lascia inalterato il dettame evangelico: « l'operaio ha diritto alla sua mercede ».

La prima mercede che compete alla loro scelta vocazionale è l'aiuto per il costante aggiornamento della loro qualificazione professionale. A titolo puramente indicativo, si accenna al « corso biennale universitario di pedagogia specialistica della infanzia »; a corsi di aggiornamento da organizzare provincialmente; ai corsi di pedagogia infantile dell'Università Cattolica; all'impiego dei centri di cultura universitaria, là ove esistono; alla opportunità di un costante aggiornamento bibliografico.

Sarà cura di tutti i responsabili di scuola materna provvedere perché le religiose e laiche che — a qualsiasi titolo — prestano servizio, godano delle assicurazioni sociali obbligatorie.

Sarà cura delle Superiori delle Congregazioni religiose, d'intesa con i responsabili provinciali, stabilire criteri omogeni di trattamento economico, stipulando convenzioni che tengano conto delle situazioni contingenti o tipiche di ciascuna zona.

f) Economia e pastorale

Le difficoltà economiche in cui versa l'intero settore e l'importanza pastorale che riveste, ripropongono — all'interno della Chiesa — il problema del rapporto « economia e pastorale ».

Le sollecitazioni a rivedere i criteri di amministrazione di molti beni immobiliari, spesso consistenti in appariscenti capitali con reddito scarso o nullo, sono oggi più pressanti, sia per il dinamismo che caratterizza il mondo dell'economia, come per l'acquisizione della teoria economica del « miglior investimento » identificato nella scuola. La scuola, si è detto, produce un bene di produzione: l'uomo del domani. I capitali immobiliari, producono beni di consumo.

L'apparente sofisma si è tradotto, nel bilancio degli Stati moderni, in aumenti sempre crescenti dei capitoli di spesa per l'istruzione.

Merita quindi attenta considerazione l'ipotesi di studio di un « Piano per l'economia e la pastorale » — a livello diocesano — che parta dal presupposto che il reddito non va inteso sempre e solo in termini di « utile economico immediato », ma di « utile e vantaggio pastorale » che, a lungo termine, diventa anche reddito economico per l'apporto di servizio che i laici — educati alla luce del Vangelo — daranno alla comunità, anche per la soluzione dei problemi amministrativi.

Il congelamento di molti beni in progressivo deperimento e deprezzamento è indice di immobilismo e contraddice, almeno nella valutazione comune, allo spirito di povertà; il reimpiego in strutture al diretto servizio della comunità — come le scuole materne — in termini economici è una « capitalizzazione » e quindi un investimento alla pari; in termini pastorali è un vantaggio; in termini evangelici è il soccorso del « samaritano », che risana un settore del corpo ecclesiale « sofferente », in qualche caso, boccheggianti.

Un piano di intervento economico, andrebbe studiato non solo in vista della sopravvivenza delle scuole oggi in funzione, ma anche nella prospettiva di nuovi insediamenti, per estendere il servizio ad una parte di quel quaranta per cento circa di bambini di età prescolare, cui ancora è preclusa la scuola materna.

CONCLUSIONE

Nel mondo, ma non del mondo, la Chiesa nella sua opera di evangelizzazione è necessariamente condizionata, perché segno di contraddizione.

Pur stando le difficoltà economiche e il disagio derivante da situazioni che hanno il carattere della conflittualità, essa deve operare in tutte le sue componenti — sacerdoti, religiosi, laici — non mossa da motivi concorrenziali, ma animata da spirito promozionale.

Bandito l'isolamento, l'atomismo, il frazionismo che, sotto la falsa veste di « pluralismo di forme », è spesso indice di carenza di cattolicità, nel settore della scuola materna urge promuovere l'unità e lo spirito associativo; la qualificazione delle istituzioni, delle strutture e delle persone; l'attiva e responsabile partecipazione della comunità alla gestione, perché assolvendo un compito altamente apprezzato di servizio sociale, sia data una testimonianza di evangelica carità.

